
REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI

Così modificato Assemblea dei Soci ordinaria, 21 aprile 2012

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione di azioni dei soci sovventori come da Statuto sociale, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2 - Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale

1. La durata del Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale, come prevista dallo Statuto, è stabilita dalla delibera assembleare di emissione delle azioni, in relazione al piano di sviluppo approvato.

2. Alla durata del Fondo è legata la scadenza delle azioni dei soci sovventori e quindi anche la partecipazione del socio sovventore è vincolata alla durata del Piano di sviluppo, fatta salva la possibilità del trasferimento delle azioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

3. In caso di sottoscrizione non integrale, il Fondo viene costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e può essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dal Consiglio di amministrazione di emissione e alle medesime condizioni.

Art. 3 - Conferimenti dei soci sovventori

1. I conferimenti dei soci sovventori, che formano il Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale di cui all'art.13 dello Statuto, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, del valore unitario di € 50,00 (cinquanta/00).

2. L'importo minimo dei conferimenti è di € 500,00 (cinquecento/00).

3. La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari. Il contratto di sottoscrizione delle azioni deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c. e la specifica denominazione "azione di socio sovventore"; deve inoltre indicare la data di scadenza, che viene stabilita dalla Assemblea in relazione al piano di sviluppo deliberato dalla stessa.

Art. 4 - Soci cooperatori e soci sovventori

1. I soci cooperatori hanno diritto di opzione ed eventualmente di prelazione sulle azioni dei soci sovventori.

2. In conseguenza dell'attivazione del Fondo per lo Sviluppo Tecnologico e il Potenziamento aziendale, viene istituita una apposita

RETENERGIE SOCIETA' COOPERATIVA

P.za Vittorio Emanuele II, 1 12035 RACCONIGI (CN)

Fax 0172 294937

amministrazione@retenergie.it – www.retenergie.it
postacert: retenergie.amministrazione@pec.it

Retenergie soc coop

e separata sezione del libro soci ove sono iscritti quali soci sovventori coloro che sottoscrivono azioni del Fondo predetto.

Art. 5 - Remunerazione delle azioni dei soci sovventori

1. Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di 2 (due) punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea può prevedere differenziali di rendimento diversificati in relazione alla durata degli investimenti come previsti dal Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale e alla loro connessione ad eventuali differenti piani di sviluppo approvati.

2. La remunerazione delle azioni dei soci sovventori può avvenire, secondo quanto delibera l'Assemblea, attraverso la distribuzione del dividendo oppure attraverso l'aumento gratuito del valore nominale del capitale sottoscritto.

3. In caso di perdite d'esercizio, non può essere in alcun modo utilizzato il Fondo a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

4. Nel caso in cui l'Assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci cooperatori, ai soci sovventori spetta comunque -nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge- una remunerazione pari almeno alla remunerazione minima dei buoni fruttiferi postali.

5. Alle azioni dei soci sovventori è attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario in caso di riduzione del capitale per perdita.

Art. 6 - Diritti dei soci sovventori

1. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

2. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art.35 dello Statuto. Ciascun socio sovventore ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

3. Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci sovventori presenti in Assemblea vengano a superare il limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati nella medesima Assemblea, essi vengono computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

4. I soci sovventori, ed i loro rappresentanti qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

5. I soci sovventori hanno, in qualità di soci, la possibilità di utilizzare il prestito sociale, previsto dall'art. 3 dello Statuto, secondo le condizioni previste dal relativo Regolamento.

Art. 7 - Obblighi dei soci sovventori

1. I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, da effettuarsi entro un mese dall'ammissione a socio o di sottoscrizione di ulteriori quote.
- b) all'osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

Art. 8 - Recesso del socio sovventore

- 1. Salvo i motivi di recesso previsti dallo Statuto e dall'art. 2473 c.c., nel caso in cui un socio sovventore intenda recedere nel corso della durata del progetto di sviluppo cui è legata la sua partecipazione, ha rimborsate le proprie azioni solo al termine della loro scadenza legata al progetto di sviluppo, fatta salva la possibilità di trasferimento delle azioni ai sensi dell'art. 3.
- 2. A seguito delle dimissioni e dopo che queste sono state accolte dal Consiglio di amministrazione il socio non ha più diritto di voto.

Art. 9 - Acquisto / rimborso delle azioni da parte della Cooperativa

- 1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le azioni dei soci sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 2522 C.C., e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
- 2. La richiesta di vendita alla Cooperativa delle azioni di socio sovventore deve avvenire, a pena di nullità, tramite raccomandata indirizzata al Consiglio di amministrazione nella quale vengono indicati le generalità del richiedente ed il valore delle azioni di cui si chiede il riacquisto.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci.

Art. 11

- 1. Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 28 febbraio 2009, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'Art. 2521 c.c. ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri.

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE E VERSATE A SEGUITO DI CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO

In seguito ad esclusione del socio (Art.8 Statuto Sociale) il rimborso del valore delle azioni sottoscritto e versato deve essere effettuato entro 6 mesi dall'evento o dal reale effetto dell'esclusione in caso di ricorso.

Come stabilito dall'art.7 dello Statuto Sociale, il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni del socio valgono, salva diversa comunicazione, anche quale richiesta di rimborso del valore delle azioni sottoscritto e versato e di ogni

Retenergie soc coop

altro credito maturato dal socio stesso. Come prevede lo Statuto Sociale, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se la comunicazione avviene almeno tre mesi prima della chiusura, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Dalla data di chiusura dell'esercizio entro sei mesi deve avvenire, da parte dell'ente cooperativo, l'effettiva corresponsione delle spettanze di cui sopra.

Al termine del singolo piano di investimento previsto nel fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, il pagamento del valore delle azioni sottoscritte e versate deve essere effettuato, dietro richiesta scritta, entro sei mesi dalla scadenza del piano stesso, ribadendo che le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nel rimborso del capitale. Qualora il socio sovventore non eserciti tale facoltà, nella prima Assemblea dei Soci successiva al termine del piano di investimento sarà invitato a far confluire la propria quota di capitale in un altro piano di investimento che conservi la capienza, oppure in un eventuale nuovo piano.